



TRIBUNALE DI TRAPANI
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE PENALE

N° 1024/04 R.G. Trib.

N° 714/04 R.G.N.R.

N° 177/06 Reg. Sent.
del 7.3.2006

Data di deposito

4-9-2006

Estensore

PRESDENTE

DOCT. A. CAVASINO

Comunicata al P.G.-PA
il _____
(ex artt.548-585 c.p.p.)

Data notifica estratto al
contumace

Impugnazione

Data irrevocabilità

Data trasmissione
estratto per
l'esecuzione

Data redazione scheda
per il casellario

N° _____ Reg. 3/SG

N° _____ Mod. 2/A/SG

composto dai signori magistrati

1. dott. Antonio CAVASINO presidente
2. dott. Caterina BRIGNONE giudice
3. dott. Giovanni FRANCOLINI giudice

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal
sostituto procuratore della repubblica dott. Andrea
TARONDO e con l'assistenza del cancelliere dott. Giovanni
BAIATA

alla pubblica udienza del 7 marzo 2006 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

FAZIO Girolamo,

nato a Trapani il 7 luglio 1954 e residente in Fulgore C/da
Torretta Via Nazionale n. 39

- LIBERO PRESENTE -

difeso di fiducia dagli avvocati Michele CAVARRETTA e Franco
CAMPO del foro di Trapani

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dagli artt. 81, 56, 610, 61 nn. 2 e 9 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità e dei suoi poteri di sindaco pro tempore del comune di Trapani, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, attraverso l'esplicita minaccia – poi successivamente concretatasi - di revoca immediata, in caso di rifiuto, dell'incarico di presidente della società S.A.U. dalla quale l'interessato traeva l'unica fonte reddituale, a costringere, o comunque indurre, Vito DOLCE ad attivarsi, ovvero a promettere di attivarsi, presso l'avv. Vincenzo SCONTRINO al fine di determinarlo alle dimissioni dalla carica di amministratore delegato dell'A.T.O. Terra dei Fenici s.p.a., risultato, questo, da ottenere mediante la di lui opera di persuasione, destinata a sortire, nel disegno dell'agente, l'effetto, prefiguratosi dati i rapporti di consolidata amicizia, remoti nel tempo, e di comune militanza politica intercorrenti tra i due soggetti, ed il presumibile desiderio dello SCONTRINO di evitare al DOLCE conseguenze economiche rovinose, dimissioni dello SCONTRINO dalle quali sarebbe derivata l'eliminazione dell'ostacolo, non diversamente superabile, costituito dal rifiuto dello SCONTRINO a rendere la dichiarazione di condivisione e ad autorizzare per un periodo di cinque anni la proroga dell'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani a favore della società TRAPANI SERVIZI s.p.a., senza riuscire nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto onde eseguire il reato sub B).
In Trapani fino al 16.1.2004.

B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 610, 61 n. 9 C.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva l'Avv. Vincenzo SCONTRINO, nei confronti del quale era insorta una situazione di insanabile contrasto legata al rifiuto dello SCONTRINO a rendere la dichiarazione di condivisione e ad autorizzare per un periodo di cinque anni la proroga dell'attività di raccolta dei rifiuti a favore della società TRAPANI SERVIZI s.p.a. a dimettersi dalla carica di amministratore delegato dell'A.T.O. Terra dei Fenici s.p.a. (pur mantenendo la carica di consigliere di amministrazione), con minaccia concretizzata:

- nella prospettazione, poi tradottasi strumentalmente in atto, al DOLCE Vito, sull'implicito presupposto, logicamente consequenziale, di una immediata comunicazione da parte di quest'ultimo allo SCONTRINO, della volontà di revoca dell'incarico di presidente della società S.A.U. di Trapani allo stesso DOLCE, di cui erano noti i rapporti di stretta amicizia e comune militanza politica con l'Avv. SCONTRINO Vincenzo, che poneva quest'ultimo nella condizione, priva di alternative, di dover sottrarre il DOLCE a conseguenze personali ed economiche rovinose;

- nel manifestare al DOLCE, sull'implicito presupposto, logicamente consequenziale di una immediata comunicazione da parte di quest'ultimo allo SCONTRINO, sì da rendere più efficace la condotta impositiva, dell'intento di nuocere gravemente in futuro alla posizione personale e professionale dello stesso Avv. SCONTRINO, attraverso un'azione ritorsiva generalizzata nei suoi confronti, ove le dimissioni non fossero state presentate ovvero il medesimo non avesse accettato di conformarsi supinamente, recedendo dalle posizioni in precedenza assunte, alle richieste dell'agente in ordine alla concessione del c.d. parere di condivisione ed



all'approvazione della proroga quinquennale richiesta in favore della società Trapani Servizi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri e con abuso dei poteri legati alle funzioni di sindaco *pro tempore* del Comune di Trapani.

In Trapani; fino al 18.1.2004;

C) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 323 C.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con abuso della qualità e dei poteri connessi all'esercizio della sua carica di sindaco *pro-tempore* del Comune di Trapani, intenzionalmente procurava un ingiusto danno, di ordine sia patrimoniale che non patrimoniale, a Vito DOLCE, revocandogli, con decreti n. 4/p.II del 21.01.2004 e n. 13/p.II del 02.02.2004, in palese violazione dell'art. 78, comma quarto dello Statuto del Comune di Trapani e dell'art. 28 dello Statuto dell'Azienda Speciale S.A.U. di Trapani, per ragioni pretestuosamente strumentali e non sostenute da alcuna idonea motivazione logico-giuridica, l'incarico da lui rivestito di presidente della S.A.U. (SOCIETA' AUTOTRASPORTI COMUNALE DI TRAPANI), stante il di lui rifiuto a soggiacere alla minaccia nei termini descritti ai capi A) e B) della rubrica.

In Trapani, fino al 2.2.2004.

Con la recidiva semplice di cui all'art. 99, co. 1, c.p., contestata dal PM all'udienza del 24-2-2006.

Nel presente procedimento si sono costituiti parti civili: DOLCE Vito, nato a Trapani il 15/1/1960 e SCONTRINO Vincenzo, nato a Erice il 14/9/1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco CRESCIMANNO del Foro di Palermo presso il cui studio hanno eletto domicilio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi il medesimo alla pena di un anno e tre mesi di reclusione.

L'avvocato Crescimanno, per le parti civili, si è associato alla richiesta del pubblico ministero depositando comparsa conclusionale unitamente alla nota spese.


Gli avvocati Cavarretta e Campo hanno chiesto:

- per il reato di abuso d'ufficio:

in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste per mancanza del requisito obiettivo "della violazione di legge" di cui all'art. 323 c. p.;

in via subordinata, l'assoluzione perché il fatto non sussiste per mancanza del requisito "del danno ingiusto" previsto dalla norma succitata; in via ulteriormente subordinata, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

- per il reato di violenza privata consumata e tentata: assoluzione perché il fatto non sussiste.



MOTIVAZIONE

Fazio Girolamo è stato rinviato a giudizio dapprima con decreto che dispone il giudizio del G.i.p. di questo tribunale in data 9/12/2004 in ordine ai reati di violenza privata e di abuso di ufficio specificati ai capi B) e C) della rubrica, e successivamente con decreto della Corte di appello di Palermo in data 22/6-21/7/2005 in ordine al reato di violenza privata tentata di cui al capo A). I due processi, per evidenti motivi di connessione, sono stati riuniti all'udienza del 28/11/2005. All'udienza del 24/2/2006, inoltre, il pubblico ministero ha contestato all'imputato la recidiva semplice.

L'imputato, eletto sindaco di Trapani nel novembre 2001 e tuttora in carica, è quindi chiamato a rispondere delle condotte descritte nei tre capi di imputazione riportati in rubrica e di seguito sinteticamente richiamate:

- avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto l'avvocato Vincenzo Scontrino a dimettersi dalla carica di amministratore delegato della società Terra dei Fenici S.p.A. attraverso la minaccia al ragioniere Vito Dolce, poi concretizzata, di revocarlo dall'incarico di presidente della S.A.U.;
- avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con abuso dei poteri di sindaco, procurato al rag. Vito Dolce un danno ingiusto, revocandolo dalla carica di presidente della S.A.U. con i decreti sindacali n° 4/P.II del 21/1/2004 e n° 13/P.II del 2/2/2004 adottati in violazione dell'art. 78, comma quarto, dello Statuto del Comune di Trapani e dell'art. 28 dello Statuto aziendale S.A.U., "per ragioni pretestuosamente strumentali e non sostenute da alcuna idonea motivazione logico-giuridica";
- avere, con abuso della sua qualità e con più azioni esecutive di un



medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei a costringere o comunque indurre il rag. Vito Dolce ad attivarsi o promettere di attivarsi per ottenere le dimissioni dell'avv. Vincenzo Scontrino dal consiglio di amministrazione della società Terra dei Fenici S.p.A..

PREMESSA

Nel processo hanno avuto ingresso vicende e circostanze che hanno una relazione solo mediata con le accuse formulate nei capi di imputazione, in quanto hanno delineato lo scenario in cui sono maturate le condotte di cui il sindaco Fazio è chiamato a rispondere.

E' necessario, quindi, muovere da tali vicende e circostanze, per valutare – esclusivamente sotto l'aspetto del diritto penale, e non certo sotto quello politico né tanto meno etico – l'operato dell'imputato.

L'avvocato Vincenzo Scontrino è stato amministratore delegato della società A.T.O. Trapani 1 – Terra dei Fenici s.p.a. per circa 11 mesi, dal marzo 2003 fino al gennaio 2004; il 19/1/2004 si è dimesso da questa carica, ma non dall'incarico di consigliere di amministrazione che svolge tuttora.

Terra dei Fenici è la società d'ambito a cui è delegata la gestione integrata dei rifiuti. Società di tal genere nascono per volontà di legge con il decreto legislativo n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) e poi vengono recepite dalla legislazione regionale siciliana. Mirano a conglobare all'interno di in ambito territoriale ottimale (A.T.O.) un gruppo di comuni per gestire il sistema dei rifiuti in maniera, teoricamente, ottimale. Nella provincia di Trapani sono stati istituiti due ambiti territoriali ottimali: uno è appunto Terra dei Fenici, costituita nel dicembre 2002 per gestire il servizio nei comuni di Trapani, Marsala, Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta, Erice, Valderice, Paceco, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo, Custonaci, Favignana e Pantelleria; l'altro è Belice Ambiente, costituito



per gestire il servizio nei comuni della parte meridionale della provincia (Mazara del Vallo, Castelvetrano e tutti gli altri comuni belicini).

Terra dei Fenici non è ancora operativa, quando lo sarà avrà come compiti principali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché la tariffazione, cioè far pagare al cittadino il costo del servizio (in tal modo attuandosi il passaggio dalla tassa alla tariffa unica).

Le società d'ambito possono gestire il servizio in proprio oppure dandolo in appalto a terzi attraverso un bando di gara ad evidenza pubblica. E' quest'ultima la scelta operata da Terra dei Fenici, con l'unanime consenso dei comuni consorziati.

Il consiglio di amministrazione è di nove membri: uno spetta alla provincia di Trapani e un altro, alternativamente, ai comuni delle isole minori (Pantelleria e Favignana); gli altri sette sono stati indicati dai comuni consorziati all'atto della costituzione della società.

Per accordi intervenuti in sede politica tra i sindaci dei comuni interessati, la carica di presidente del consiglio di amministrazione è stata assegnata al rappresentante del comune di Marsala, che è il più popoloso della provincia, mentre quella di amministratore delegato è stata data al rappresentante del comune di Trapani, e segnatamente all'avv. Vincenzo Scontrino, designato dal sindaco Fazio su indicazione "politica" dell'on. Giuseppe Maurici, deputato regionale di Forza Italia.

I contrasti tra il sindaco Fazio e l'amministratore delegato della società d'ambito, che si manifestano nell'ottobre 2003 e si acuiscono progressivamente fino al gennaio 2004, esplodendo nei fatti oggetto di questo processo, hanno causa nella vicenda relativa all'A.T.O..

A tal scopo, è utile riportare qui di seguito un ampio stralcio della memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato all'esito della discussione finale (pagg. 3- 26), con la doverosa, anche se ovvia, precisazione che il



Collegio ritiene provati i fatti oggettivi e documentati in essa descritti, mentre appartengono esclusivamente alla tesi difensiva i vari giudizi – su persone, fatti ed episodi – che vengono comunque riportati per meglio illustrare le opinioni e le convinzioni che Fazio aveva sulla vicenda A.T.O e sui protagonisti diretti o indiretti di essa.

<< omissis

L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

L'istruttoria dibattimentale ha fatto chiarezza sulla vicenda relativa all'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti, che è stata inserita nell'ambito del presente processo nel presupposto equivoco, ingenerato e coltivato durante l'intero dibattimento dalla prospettazione accusatoria, che l'Avv. Fazio intendesse ostacolare in ogni modo l'attivazione funzionale della società d'ambito per consentire alla società Trapani Servizi S.p.A. di continuare a gestire il servizio di raccolta dai rifiuti nella città.

Ad alimentare tale prospettazione hanno concorso affermazioni sorprendenti, come quella del Sindaco di Marsala, che, pur essendo qualificatissimo operatore del diritto, ha sostenuto che l'Avv. Fazio voleva "tentare di fare modificare la normativa", espressione frutto probabilmente di una mera imprecisione, se è vero, come è vero, che la materia è regolata da disposizioni legislative nazionali, ovvero il decreto legislativo n° 22/1997, il quale, peraltro, dà attuazione a varie direttive comunitarie ed è stato emanato in esecuzione di apposite leggi di delega (art. 1 L. n° 146/1994; art. 1 L. n° 52/1996), sicché il Sindaco non ha alcun potere per modificarla.

Basta rileggere la deposizione resa dal teste Ing. Gioacchino Indelicato alla udienza del 09/11/2005, invece, per comprendere quale sia stata la posizione del comune di Trapani in relazione al "modo" in cui si è data attuazione alle previsioni del decreto Ronchi.

Nella fase iniziale del processo di attivazione degli ambiti territoriali ottimali le preoccupazioni del Comune di Trapani furono essenzialmente due:

a) il dimensionamento territoriale del sub-ato 1, che includeva il comune di Trapani, appariva non funzionale ad una organizzazione ottimale del servizio,



poiché poneva insieme realtà diverse e distanti, come quella dei comuni dell'agro-ericino, da un lato, e quella dell'area alcamese e marsalese dall'altra;

b) salvaguardare, comunque, nel nuovo contesto e assicurare adeguata valorizzazione alle peculiarità organizzative del Comune di Trapani, rappresentate dall'esistenza dell'impianto di trattamento di rifiuti di località Belvedere, con il sistema di discariche allo stesso collegato, e dalla presenza sul territorio comunale di una realtà operativa costituita dalla società a capitale interamente pubblico Trapani Servizi S.p.A..

Tali preoccupazioni, come ha riferito il teste Ing. Indelicato (trascrizione dell'udienza del 9/11/05 pagine 9 e 10), crebbero alla luce della configurazione che la struttura commissariale per l'emergenza rifiuti delineava per le società d'ambito.

In effetti, l'ordinanza commissariale n° 488 del 04/06/2002, nel definire le "linee guida per la raccolta differenziata" prevedeva (allegato 8 alla predetta ordinanza) uno statuto tipo per le costituende società d'ambito che all'art. 5 prefigurava le stesse come soggetti che avrebbero gestito "direttamente" i servizi comunali di raccolta dei rifiuti.

Tale previsione nella valutazione fatta dal Sindaco Fazio e dall'Assessore Indelicato costituiva la premessa logica per l'avvio di una struttura "carrozzone", difficilmente compatibile con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità imposti dal decreto Ronchi.

Di fronte a tale prospettiva il Comune di Trapani tentò allora di promuovere una aggregazione di comuni che hanno territori confinanti o contigui e che, per tale ragione e per le economie che ne sarebbero derivate sui costi di gestione, meglio si prestava ad una più funzionale e razionale organizzazione del servizio; tale ipotesi era coerente con le previsioni del decreto Ronchi, tanto che nella conferenza di servizi del 07/11/02 la stessa struttura commissariale aveva ritenuto possibile la attuazione di aggregazioni diverse da quelle prefigurate dai sub-ato (doc. 34).

Tale aggregazione più ridotta avrebbe potuto utilizzare al meglio gli impianti comunali e la Trapani Servizi S.p.A., la quale ultima nel disegno ipotizzato dal Sindaco Fazio, era destinata ad aprirsi ai comuni dell'aggregazione, come prefigurato nel protocollo di intesa che tra gli stessi venne sottoscritto il



14/11/2002 (doc. 35).

Tale circostanza è stata confermata anche dal teste Castiglione, ascoltato alla udienza del 12/10/2005 (trascrizione dell'udienza pag. 46), oltre che dai testi Indelicato (trascrizione del 09/11/2005 pag. 17) e Greco (trascrizione di pari data pag. 123).

Si trattava di un progetto politico di ampio respiro, che nel rispetto delle disposizioni del decreto Ronchi permetteva la realizzazione di un impianto organizzativo e funzionale del servizio più razionale ed assicurava alla Città di Trapani la valorizzazione degli impianti già esistenti e della struttura societaria già operante sul territorio e sulla cui crescita l'amministrazione aveva puntato.

* *

Su tale scenario intervengono due fatti nuovi di notevole importanza come indica l'Ing. Indelicato nella deposizione del 09/11/2005 (pag. 13 della trascrizione).

Con una nuova ordinanza, la n° 1069 del 28/11/2002, la struttura commissariale per l'emergenza rifiuti modifica lo schema di statuto che era stato previsto dalla precedente ordinanza n° 488 dell' 11/06/02; l'art. 5 dello statuto modificato non prevede più che le società d'ambito gestiscano direttamente il servizio, ma, con formulazione di più ampio respiro, prevede che la stessa vi provveda "in conformità alla legislazione vigente", soluzione questa che lasciava spazio a più alternative operative, non esclusa quella del coinvolgimento della Trapani Servizi S.p.a..

Inoltre con ordinanza n° 1166 del 18/12/2002 viene approvato il "piano di gestione dei rifiuti in Sicilia" documento che, come ricorda sempre il teste Indelicato, riconosce la valenza degli impianti della Città di Trapani.

Poiché tali innovazioni superavano parte delle perplessità dell'amministrazione comunale e poiché la struttura commissariale aveva estrema fretta di andare avanti, per non perdere i finanziamenti della U.E. (cfr. dichiarazione resa dal Dott. Scialabba nella conferenza di servizi del 07/11/02 doc. 34), il Comune partecipa alla costituzione della società d'ambito il 20/12/02.

* *

Dopo questo momento inizia una nuova fase che vede contrapporsi progressivamente il Sindaco Fazio e la neo-costituita società Terra dei Fenici



S.p.A.

Due sono i momenti fondamentali che la segnano, ovvero l'incontro che avviene nel febbraio 2003 presso il Comune di Trapani con il Sindaco di Marsala, l'Avv. Scontrino, l'Ing. Zichittella e l'Ing. Alestra, rispettivamente presidente e vice presidente di Terra dei Fenici S.p.A., e poi l'approvazione del piano d'ambito.

Del primo episodio hanno riferito, in modo sostanzialmente concorde, diversi testi ascoltati nel dibattimento.

In tale occasione i responsabili della Terra dei Fenici S.p.A. proposero al Comune di Trapani, già d'accordo il Comune di Marsala, di assumere il controllo della gestione delle entrate provenienti dalla tassa per i rifiuti urbani. Questo avveniva, è bene ricordarlo, quando la società era appena costituita, non aveva ancora alcuna operatività, né era previsto che tale operatività fosse attivata in tempi brevi.

Nel corso del suo esame il Sindaco Fazio ha chiaramente esposto le ragioni che lo indussero a respingere quella richiesta, ragioni che non sono e non possono essere considerate irragionevoli o immotivate.

Il Comune, infatti, pur continuando ad assicurare con le proprie risorse umane e strumentali il servizio su parte del territorio comunale e mediante il rapporto convenzionale con Trapani Servizi S.p.A. su altra parte, avrebbe dovuto versare le entrate della tassa per i rifiuti solidi urbani alla società d'ambito, la quale avrebbe poi provveduto ad erogare al comune i costi del servizio dallo stesso espletato in economia.

Quale il vantaggio di questo illogico meccanismo di gestione delle risorse finanziarie?

Nessuno per la società d'ambito, perché le spiegazioni date sul punto dall'Avv. Scontrino non reggono.

Egli ha riferito (trascrizione udienza del 30/03/2005 pag. 63) che il proposito era quello di invertire il flusso finanziario, per cui quello che i comuni introitavano dalla tassa per i rifiuti doveva essere girato all'ATO, il quale avrebbe provveduto a pagare i fornitori dei comuni ed utilizzato ciò che rimaneva per finanziare l'avvio della società d'ambito.

Tale ragionamento sembra non tenere conto del fatto che con la tassa per i



rifiuti i comuni coprono solo una percentuale del costo del servizio, sicché il trasferimento delle relative entrate alla società d'ambito non avrebbe consentito alla stessa neppure di coprire i costi del servizio nei vari comuni, integrato da ogni ente con proprie risorse di bilancio.

I rappresentanti della società d'ambito, inoltre, non diedero alcuna risposta, come riferisce sempre l'imputato nel corso del suo esame e come ha confermato il Sindaco di Marsala nella sua deposizione, ad altra questione fondamentale, ovvero quella della ripartizione paritaria tra i vari comuni dell'ambito della imposizione correlata al servizio di raccolta dei rifiuti prevista dalle direttive della struttura commissariale per l'emergenza rifiuti. Nessuna indicazione gli amministratori di Terra dei Fenici S.p.A diedero poi in ordine al problema del passaggio del personale comunale al nuovo gestore del servizio e non tenevano in alcuna considerazione, in fondo non era un loro problema, il rischio tutt'altro che peregrino che tale passaggio non avvenisse, con le conseguenze che ne sarebbero derivate per i bilanci comunali.

Anche l'approccio strategico del C.di.A. della società d'ambito appare significativo delle logiche che ne ispiravano l'operato. La proposta, infatti, venne presentata al Sindaco di Trapani dopo avere acquisito l'assenso alla stessa del Sindaco di Marsala, nella considerazione che se approvata dai soci che detenevano la maggioranza del capitale sociale, appunto Trapani e Marsala, gli altri comuni che partecipano a Terra dei Fenici S.P.A. non avrebbero potuto opporsi ad essa.

La seconda circostanza cui si è prima fatto cenno è l'approvazione del piano d'ambito, avvenuta senza alcun coinvolgimento sostanziale del Comune di Trapani sugli aspetti strategici ed essenziali dell'impostazione.

Come ha riferito l'Ing. Indelicato il procedimento seguito per l'adozione del piano d'ambito, verosimilmente in ossequio alle indicazioni provenienti dalla struttura commissariale, non fu coerente con le previsioni del decreto Ronchi, perché invece di seguire l'approvazione dei piani comunali di raccolta la sua adozione avvenne prima della formazione di detti piani comunali (trascrizione del 09/11/2005 pag. 28).

Esso venne elaborato sulla base solo di alcuni dati relativi ad abitanti, mezzi impiegati, quantitativo di rifiuti prodotto annualmente, ma senza affrontare



preventivamente il nodo della dotazione finanziaria adeguata alle necessità della società e senza la partecipazione dei comuni, e del Comune di Trapani in particolare, in ordine ad aspetti essenziali come la introduzione di criteri e metodi nuovi che rendessero il servizio più soddisfacente per i cittadini e più economico.

L'ing. Indelicato ha riferito che il Comune di Trapani, prendendo atto dell'assenza di dialettica costruttiva con la società d'ambito, decise di avvalersi di una struttura di avanguardia nel settore per la elaborazione di uno studio sulla attivazione del servizio nel proprio territorio.

E lo studio elaborato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza ha dimostrato la fondatezza dei timori che il sindaco Fazio nutriva sull'aumento dei costi, poiché questo ha indicato la possibilità di una riduzione degli stessi rispetto alle previsioni del piano d'ambito di circa 3 milioni di euro l'anno (trascrizione del 09/11/2005 pag. 31).

La fondatezza dei timori che maturavano nel Sindaco Fazio in ordine all'operato di Terra dei Fenici a proposito del piano d'ambito, non può essere sminuita dal fatto, riferito dall'Avv. Scontrino, che il progettista di detto piano sia stato un professionista, l'Ing. Bonuso, che aveva collaborato in passato con il Comune di Trapani e ne conosceva le problematiche per lo smaltimento dei rifiuti e ciò per la ovvia considerazione che il piano d'ambito costituiva lo strumento di avvio di un nuovo sistema di gestione del servizio, in relazione al quale premeva al Comune di Trapani approfondire aspetti come il ruolo degli impianti che allo stesso appartengono o elaborare metodi e soluzioni che rendessero ottimale e funzionale il servizio al proprio territorio.

Dunque, tali fatti generano nel Sindaco Fazio una profonda sfiducia nell'opera di Terra dei Fenici S.p.A. e, segnatamente nell'Avv. Vincenzo Scontrino, sfiducia che era direttamente proporzionale al livello delle preoccupazioni che l'attivazione dell'operatività della società d'ambito, per come prefigurata dall'azione dei suoi amministratori, generava nell'imputato. La prima di queste era legata all'aumento dei costi che si paventava e che, occorre dirlo chiaramente, non era in correlazione con l'obiettivo del conseguimento di migliori risultati nella raccolta differenziata o con il passaggio dalla tassa alla tariffa, poiché a tutti era chiaro l'inevitabile incremento della ricaduta sul



cittadino per tali circostanze.

Come ha riferito il teste Indelicato (trascrizione del 09/11/2005 pagine 42 43, 44 e 45), intanto la mancanza di una analisi della modalità di applicazione della tassa per i rifiuti nei comuni poneva molteplici interrogativi a proposito delle conseguenze che sarebbero derivate per il Comune di Trapani dalla parificazione della tariffa tra tutti i comuni dell'ambito, poiché tale meccanismo avrebbe evidentemente penalizzato quei comuni, come il Comune di Trapani, che avevano già realizzato una migliore organizzazione del servizio e sopportato in proprio i relativi costi, mentre per i comuni meno organizzati i costi di miglioramento del servizio sarebbero stati scaricati sulla tariffa applicata in eguale misura in tutti i comuni dell'ambito, sicché sui cittadini di Trapani sarebbero ricaduti anche i costi di miglioramento del servizio di altri comuni.

Peraltro, nel sistema attuale con la tassa per i rifiuti si copre nel comune di Trapani circa il 70% dei costi del servizio per il loro smaltimento e per la rimanente percentuale si provvede con risorse di bilancio, mentre con l'introduzione della tariffa l'intero costo del servizio viene posto a carico dei cittadini, sicché in teoria per l'ente si libererebbero risorse del proprio bilancio, ma nella realtà tale risparmio non si determina.

Nel sistema tariffario, infatti, la tutela delle fasce più deboli non è garantita, come in quello della tassazione, da meccanismi di detrazioni o esenzioni correlate al reddito, sicché per attivare iniziative di riduzione dell'impatto tariffario sui meno abbienti il Comune dovrà necessariamente farvi fronte con proprie risorse finanziarie.

Sempre con proprie risorse, inoltre, il Comune deve provvedere alle spese di gestione della società d'ambito ed al ripianamento delle eventuali perdite (cfr. art. 7 dello schema di statuto allegato alla ordinanza commissariale n° 488 dell' 11/06/2002).

Per ultimo, sempre confidando su risorse proprie il comune deve affrontare la problematica del passaggio del personale dipendente del Comune al nuovo soggetto gestore del servizio.

Occorre a questo proposito chiarire che il Sindaco Fazio aveva una duplice preoccupazione.

Da un lato la sorte dei dipendenti della Trapani Servizi S.p.A., per la cui



stabilizzazione, peraltro, la predetta società era stata appositamente creata; Trapani Servizi S.p.A., infatti, è stata costituita ai sensi del D.Lgs. n° 468/1997 (relativo ai lavoratori socialmente utili); da altro lato, quella dei dipendenti comunali impiegati nei servizi ecologici.

Occorre in proposito considerare che su tale tema, contrariamente a quanto riferito dal Sindaco di Marsala Dott. Galfano, è mancata qualunque indicazione certa sino al 20 aprile 2004, data in cui la struttura commissariale ha reso noto il testo di un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali sulla questione (doc. n° 47).

Sino a tale data, quindi, nessuno era in grado di dire quale sarebbe stata la sorte dei dipendenti comunali impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti, e vi era il fondato timore che tale personale si rifiutasse di passare alle dipendenze di un soggetto diverso dall'ente comune, con la conseguenza che questo avrebbe dovuto continuare a sopportarne il costo, pur non disponendo più delle entrate della tassa per i rifiuti che coprono anche il costo del personale addetto al servizio.

A fronte, dunque, del sicuro venir meno delle entrate della T.A.R.S.U., utilizzate anche per coprire la spesa del personale assegnato al servizio, non vi era alcuna sicurezza che tale personale sarebbe uscito dall'organico comunale, sicché per l'ente si poneva il problema di come sostenerne poi il relativo onere. Peraltro, anche l'accordo regionale siglato il 20 aprile 2004 non ha dato soluzione al problema, perché ha riconosciuto al personale interessato la facoltà di rimanere in servizio presso l'ente e, come risulta dalla delibera di giunta n° 215 del 14/07/2004 (doc. n° 48) con la quale è stata fatta la ricognizione delle risorse umane e strumentali impegnate nella raccolta dei rifiuti, nessun dipendente del Comune di Trapani si è dichiarato disponibile a transitare alla società d'ambito.

E' il caso di rammentare che anche in occasione della riunione in Prefettura tenutasi il 15/01/2004, della quale hanno riferito i testi Finazzo e Greco, il Sindaco Fazio chiese ai responsabili della Terra dei Fenici S.p.A. indicazioni sul trasferimento del personale, senza ricevere alcuna indicazione. Alcuni atti acquisiti al processo, infine, hanno confermato in modo inequivocabile che i dubbi che il Sindaco Fazio nutriva sulla capacità operativa della società



d'ambito erano affatto privi di fondamento.

Significativa, in proposito è la nota di Terra dei Fenici S.P.A. datata 03/03/2004 (doc. n°46) con la quale si chiede tutta una serie di notizie relative ad attrezzature, personale, regolamenti vigenti, costi dei servizi, numero dei contribuenti, determinazioni relativi alla tassa, modalità di riscossione della stessa etc., al fine di dare avvio ai servizi del piano d'ambito e definire il piano industriale della società.

Questo documento dimostra che all'inizio del mese di marzo 2004 la società d'ambito non aveva ancora definito alcuna organizzazione che le permettesse in tempi ragionevolmente brevi di assumere la gestione del servizio.

Di tale incapacità operativa danno prova ulteriore i documenti n° 49, 50 e 51 della produzione della difesa, dai quali risulta il sistematico differimento dell'avvio operativo della società d'ambito, avvio che, come è stato appurato nel dibattimento, non è ancora avvenuto.

In conclusione, quindi, il Sindaco Fazio aveva molteplici e fondate ragioni per preoccuparsi di quello che sarebbe accaduto per la città di Trapani con il passaggio del servizio al gestore d'ambito e solo per completezza e per amore di verità non si può non dire che quanto sta accadendo nell'altro sub-ato della provincia di Trapani, ampiamente riportato dalla stampa, non gli abbia dato ragione, ovvero tariffe molto più elevate e dipendenti che non ricevono neppure lo stipendio e per questo scioperano.

Dobbiamo chiederci, ad esempio, come si potrà convincere i dipendenti del Comune di Trapani a transitare alle dipendenze di un nuovo gestore se manca pure la garanzia minimale di ricevere lo stipendio.

* * * *

LA CLAUSOLA DI CONDIVISIONE

Altro tema inserito nel processo è quello della condivisione che il Comune di Trapani richiese alla società d'ambito sulla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n° 198 del 30/12/2002 e che prevedeva la rimodulazione del rapporto convenzionale preesistente con la società Trapani Servizi S.p.A. e la sua proroga quinquennale.

Si assume, infatti, da parte dell'accusa che il mancato rilascio di tale atto di condivisione sia stato "il movente" che ha indotto il Sindaco Fazio a minacciare



il Rag. Vito Dolce e ad attuare poi la minaccia con la sua revoca. L'istruttoria dibattimentale, invero, ha permesso di acquisire elementi che fanno chiarezza su tale punto della vicenda.

Essa va esaminata, anzitutto, sotto un profilo prettamente tecnico.

Intervenuta la costituzione della società d'ambito, secondo lo statuto previsto dall'ordinanza commissariale n°1069 del 28/11/2002 che, come già detto aveva fugato le iniziali perplessità degli amministratori comunali di Trapani, questi decisero di continuare a percorrere la via di un progressivo potenziamento del ruolo della Trapani Servizi S.p.A., nella convinzione che la nuova formula statutaria della società d'ambito rendesse possibile la partecipazione della società del comune alle future forme di gestione integrata dei rifiuti.

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale conteneva una clausola (art. 7) che prevedeva la risoluzione automatica del rapporto convenzionale ove lo stesso non fosse stato condiviso dalla società d'ambito che, al momento della predisposizione del testo poi deliberato, doveva essere ancora costituita.

L'ing. Indelicato nella propria deposizione ha chiarito quale fosse la "ratio" di quella clausola (trascrizione del 09/11/2005 pagg. 21, 22, 23, 24 e 25) e rammentato che la stessa venne inserita con autonoma determinazione della amministrazione comunale, dimostrazione evidente di una volontà di incontro e non di contrapposizione, il teste ha precisato che lo scopo era quello di creare un raccordo tra l'operatività di Trapani Servizi S.p.A., con l'esperienza che questa aveva già maturato sul campo, e quella futura di Terra dei fenici S.p.A.. Concorda sul punto specifico la deposizione del teste Avv. Greco (trascrizione del 09/11/2005 pagg. 134 e 135).

Il proposito, dunque, era quella di disegnare un percorso comune, nell'ambito del quale il territorio comunale potesse trarre tutti i possibili vantaggi conseguenti alla esistenza di impianti non presenti negli altri comuni ed alla possibilità di utilizzare una struttura operativa già avviata e che esprimeva potenzialità concrete; tutto ciò nella corretta convinzione (cfr. deposizione teste Indelicato - trascrizione del 09/11/05 pag. 23) che tale soluzione fosse compatibile con la normativa di riferimento e con le indicazioni dell'ordinanza commissariale n° 1166 del 18/12/2002.



L'attenzione del Tribunale, poi, deve essere richiamata su un dato normativo. Quando viene predisposta e adottata la delibera consiliare che prevede la rimodulazione e la prosecuzione del rapporto convenzionale con Trapani Servizi S.p.A. è in vigore l'art. 113 del testo unico degli enti locali, approvato con il D.Lgs n° 267/00 nel testo integralmente sostituito dall'art. 35 della legge n°488/2001 (finanziaria 2002).

Al comma 15° di tale disposizione era stabilito espressamente che in mancanza di specifiche norme settoriali che prevedessero un congruo termine di transizione per l'attuazione dei principi sanciti dell'art. 113, un apposito regolamento avrebbe dovuto fissare termini non inferiori a tre anni per la scadenza o cessazione anticipata della concessione di servizi pubblici locali di rilevanza industriale affidate con procedura diversa dall'evidenza pubblica.

La stessa norma stabiliva che il termine regolamentare non avrebbe potuto essere superiore a cinque anni, salvo alcune eccezioni.

Tale previsione normativa muta con l'emanazione del D.L. n° 269 del 30/09/03, poi convertito con la legge n° 326 del 24/11/2003, che rimodula il comma 15 del testo dell'art. 113 D.Lgs n°267/00, già modificato dall'art. 35 L. n° 448/01, ed introduce un comma 15 bis in base al quale le concessioni di servizi pubblici locali di rilevanza economica rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica sarebbero cessate il 31 dicembre 2006.

La stessa norma aggiungeva testualmente "sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano".

Questa disposizione nasce dalla consacrazione legislativa di principi che erano stati affermati dalla giurisprudenza comunitaria in relazione all'art. 6 della direttiva 92/50 del 18 giugno 1992, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, norma che esenta le amministrazioni



aggiudicatrici dalla applicazione della predetta direttiva, e quindi dalla gara, "quando i servizi sono affidati ad un ente che è esso stesso amministrazione e l'affidamento avviene in base ad un diritto esclusivo fondato su disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative compatibili con il trattato".

Nel definire, infatti, l'ambito oggettivo di applicazione di tale disposizione la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza TecKal S.r.l. c/ Comune di Aviano del 19/11/1999 ha ammesso la possibilità dell'affidamento diretto "...nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale esercitasse sulla persona di che trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la più parte della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano".

Lo stesso principio si ritrova in Cons. St. - Sez. V 19/02/04 n° 679; T.A.R. Campania - Napoli - Sez. 130/03/2005 n° 2784; Cons. Stato - Sez. V 22/12/05 n° 7345).

Va segnalata la sentenza per ultimo citata, la quale ha affermato che sussiste la situazione di "controllo analogo" richiesta dai principi comunitari quando la totalità del capitale sociale sia pubblico o la quota in possesso di privati sia di entità simbolica ed è appena il caso di rammentare che il capitale sociale di Trapani servizi S.p.A. è interamente pubblico (51% Comune di Trapani 49% Italia lavoro S.P.A.).

Per completezza va aggiunto che Trapani Servizi S.p.A. gestisce per il Comune di Trapani il servizio di raccolta dei rifiuti in buona parte del territorio comunale e si occupa anche della gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di contrada Belvedere e delle discariche comunali ad esso collegate.

Sulla base delle norme e dei principi giurisprudenziali richiamati, il rapporto convenzionale intercorrente tra il Comune di Trapani e Trapani Servizi S.p.A. poteva proseguire, senza bisogno di alcun atto di assenso da parte di alcuno, sicuramente sino al 31/12/2006 e certamente, trattandosi di società a capitale interamente pubblico anche oltre, ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, L. n° 267/00.

* *

Di ciò aveva piena consapevolezza l'amministratore delegato di Terra dei Fenici S.p.A., Avv. Vincenzo Scontrino, come l'istruttoria dibattimentale ha



acclarato.

Così riferisce l'Ing. Indelicato nella sua deposizione (trascrizione del 09/11/2005 pag. 38), il quale ne dà anche informazione al Sindaco nella relazione allo stesso inoltrata in relazione all'incontro avvenuto il 29/10/2003 (doc. 40).

Ne danno prova le dichiarazioni rilasciate al settimanale Monitor il 21/11/2003 dall'Avv. Scontrino, il quale dice che il Comune di Trapani entrerà "nella grande famiglia di Terra dei Fenici" nel gennaio 2007 e precisa che Trapani Servizi e Terra dei Fenici sono due realtà parallele e "in buona sostanza quando scadrà la convenzione tra il Comune e la società mista creata questa potrebbe andare a svolgere il lavoro per conto di Terra dei Fenici ovvero fungere da fornitore".

Anche l'avv. Greco, nella deposizione resa all'udienza del 09/11/05 ha confermato la circostanza che l'Avv. Vincenzo Scontrino aveva piena consapevolezza degli effetti derivanti dall'art. 14 D.L. n° 269/2003 (trascrizione udienza 09/11/2005 pag. 138 e 139), anche se, egli aggiunge, era opinione dell'Avv. Scontrino che l'innovazione operata da tale norma a proposito della durata delle concessioni affidate senza evidenza pubblica limitasse il rapporto convenzionale al 31/12/2006.

Per quanto detto prima, però, tale opinione dell'avv. Scontrino non era corretta, dal momento che Trapani Servizi S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, poiché Italia Lavoro S.p.A. socio di minoranza (49%) di Trapani Servizi S.p.A., è una società interamente controllata dal Ministero del Tesoro, come ha rammentato l'Avv. Greco nella sua deposizione (trascrizione del 09/11/2005 pag. 112), come riconosciuto nella ordinanza della Corte Costituzionale n° 363 del 19/12/2003 e nella sentenza del Consiglio di Stato n° 679 del 19/02/2004.

Essa, inoltre, svolge la maggior parte delle sue attività per il Comune di Trapani (servizio raccolta rifiuti, gestione impianto di trattamento e discarica, servizi diversi).

Dunque, quando con la nota n° 10950/Gab del 21/11/2003 il Comune di Trapani chiede alla società Terra dei Fenici la condivisione che è prevista nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30/12/2002, questa è la situazione normativa che disciplina il rapporto tra Comune di Trapani e Trapani



Servizi S.p.A. e di questa disciplina l'Avv. Scontrino ha certamente conoscenza, anche se si forma un'opinione errata sulla seconda parte dell'art. 113, comma 15 bis, D. Lgs. n° 267/2000.

Su due elementi ulteriori a questo punto occorre fermare l'attenzione, ossia il fatto che inizialmente l'avv. Scontrino non manifesti dubbi o perplessità al rilascio dell'atto di condivisione chiesto dal Comune di Trapani ed il fatto che poco dopo lo stesso inizi a palesare difficoltà, esplicitando poi l'idea che la loro soluzione andasse ricercata su un piano politico.

Sul primo fatto ha riferito l'Avv. Greco (trascrizione del 09/11/2005 pag. 146 e pag. 147) il quale rispondendo ad una specifica domanda della difesa afferma che l'Avv. Scontrino nell'immediatezza della richiesta non manifestò difficoltà e disse che la richiesta sarebbe stata evasa entro 48 ore.

La circostanza è stata confermata dall'imputato nel corso dell'esame cui si è sottoposto, e non è negata dallo stesso Avv. Scontrino che a specifica domanda della difesa risponde "non ricordo" (trascrizione del 30/03/2005 pag. 66).

E' l'unico "non ricordo" di tutta la deposizione dell'Avv. Scontrino.

Indicazione concorde sul punto viene anche dalle dichiarazioni rese dall'Avv. Scontrino a Monitor il 21/11/2003.

Anche sulla seconda circostanza è stata acquisita prova in dibattimento.

L'Avv. Greco, infatti (trascrizione del 09/11/2005 pag. 143 e 144) nella sua deposizione riferisce di un incontro con l'Avv. Scontrino alla presenza dell'A.D. di Trapani Servizi S.p.A. Ing. Pasquale Giardina, avvenuto tra il 6 e il 13 dicembre 2003, nel corso del quale, esaurito il confronto tecnico, l'Avv. Scontrino "sostanzialmente trasferì a me l'idea che si erano registrate, che lui aveva registrato delle difficoltà sul piano politico in ordine alla possibilità di una espressione positiva del parere di condivisione a favore di un ente pubblico che aveva avuto una posizione sempre negativa rispetto alla attività ed alla operatività dell'ATO. Conseguentemente mi disse di comunicare al Sindaco l'opportunità di un chiarimento di ordine politico che avrebbe potuto comunque superare incomprensioni e difficoltà".

Ulteriore conferma della prospettazione di soluzioni politiche da parte dell'Avv. Scontrino viene dall'esame dell'imputato, il quale ha riferito che al termine di



uno degli incontri avuti con l'Avv. Scontrino sulla questione della condivisione, questi uscendo ebbe a dirgli "ma perché non ne parla con Peppe", ove il riferimento non poteva che essere all'On. Giuseppe Maurici, il quale lo aveva segnalato per la carica di A.D. di Terra dei Fenici ed al quale lo stesso è legato da antica amicizia.

Si può, allora, riassumere che:

- 1) la clausola di condivisione, frutto di una scelta autonoma e di corretta amministrazione, era finalizzata a coniugare l'operatività del Comune di Trapani con la progettazione e l'operatività di Terra dei Fenici S.p.A.;
- 2) la condivisione non era una autorizzazione alla proroga del rapporto convenzionale tra Comune di Trapani e Trapani Servizi, poiché ciò discendeva direttamente dalla previsione del comma 15 bis introdotto nell'art. 113 D.Lgs. n° 267/2000 dall'art. 14 D.L. n° 269/2003, ma una verifica della compatibilità tra la progettualità del comune e quella della società d'ambito;
- 3) l'Avv. Scontrino era consapevole del fatto che il menzionato rapporto convenzionale era prorogato per legge almeno sino al 31/12/2006 ed invero anche oltre, stante la natura di società a capitale interamente pubblico di Trapani Servizi S.p.A.;
- 4) l'Avv. Scontrino non manifesta nella immediatezza della richiesta di condivisione difficoltà o problemi particolari, anzi assicura che la sua evasione [avverrà] entro 48 ore;
- 5) l'Avv. Scontrino dopo alcuni giorni manifesta, invece, l'idea, e cerca di veicolarla al Sindaco, che vi sono delle difficoltà che vanno superate su un piano politico.

A ciò si deve aggiungere che tutto questo accade pochi mesi dopo la frattura all'interno del partito di Forza Italia tra l'On. Maurici ed il Sen. D'Alì, maturata in occasione delle elezioni provinciali, e dopo le critiche rivolte dall'On. Maurici al Sindaco Fazio (cfr. documenti n° 38 e 39) in ordine alle sue scelte per la composizione della giunta.

Non vi è dubbio, allora, che il Sindaco Fazio avesse molti elementi, univoci e concordanti, per ritenere che le difficoltà rappresentate dall'Avv. Scontrino fossero infondate e che della vicenda si volesse approfittare per esercitare su di lui pressioni politiche, nel senso non nobile proprio della etimologia del



termine.

Per questo, quando Terra dei Fenici S.p.A. invia la nota datata 08/01/2004 (doc. n° 43) con la quale esprime consenso alla prosecuzione del rapporto tra Comune e Trapani Servizi sino alla fine del 2004, il Sindaco Fazio si arrabbia e giustamente dice all'Avv. Scontrino di non avere mai chiesto l'autorizzazione della società d'ambito al proseguimento del rapporto convenzionale tra ente comunale e Trapani Servizi S.p.A..

Per questo la sua rabbia cresce ancora quando alla riunione che si tiene in Prefettura il 15/01/2004 il Presidente della società d'ambito manifesta la condivisione almeno sino al momento in cui l'A.T.O. stesso avrebbe potuto assumere il servizio, contraddicendo oggettivamente la comunicazione inviata solo sette giorni prima al Comune di Trapani.

Per questo, nello scontro violentissimo avvenuto il 16/01/2004 urla al Rag. Dolce con tutta la rabbia di cui è capace "ma vi rendete conto del danno che state facendo alla città di Trapani".

omissis>>

* * * * *

Ciò premesso, alla stregua delle numerose e concordanti dichiarazioni testimoniali acquisite (Dolce, Scontrino, Greco, Messina, Vento e altri) e delle stesse ammissioni del Fazio, e soprattutto del tenore della turbolenta conversazione avvenuta nel pomeriggio del 16 gennaio 2004 tra Fazio e Dolce e da quest'ultimo in parte registrata sul proprio telefono cellulare, sono pacificamente provati i fatti e le circostanze appresso sinteticamente descritti:

Il sindaco Fazio è fermamente convinto che l'amministratore delegato della società Terra dei Fenici non svolga il suo ruolo nell'interesse del comune di Trapani e della cittadinanza trapanese in particolare, e che addirittura abbia stretto un rapporto preferenziale, tramite il presidente Zichittella, con Marsala, in pregiudizio della città che lo aveva designato in sua rappresentanza e della quale quindi avrebbe dovuto in maniera più



incisiva tutelare gli interessi.

Il 12 gennaio Scontrino consegna a Fazio brevi manu la proroga di meno di un anno (fino al 31 dicembre 2004) che l'ATO ritiene di poter accordare alla Trapani Servizi in attesa del parere giuridico richiesto al prof. Pensabene Lioni.

Fazio, a cui l'atteggiamento dello Scontrino in merito alla dichiarazione di condivisione appare volutamente ostruzionistico, reagisce con veemenza e lo accusa di operare contro il comune di Trapani e di recare grave danno alla sua città ("Lei è stato inadempiente nei confronti del comune. Che cosa ci fa lì dentro? Non sa il danno che sta creando alla sua città"); infine, alludendo ad altri soggetti che a suo avviso fanno combutta con lo Scontrino, lo avverte che non ha alcuna intenzione di cedere ("Volete la guerra? Avrete la guerra!").

Il 15 gennaio si svolge tra i comuni interessati ed altri soggetti istituzionali una riunione convocata dal prefetto per discutere ed affrontare le varie problematiche connesse alla futura operatività della società d'ambito; Scontrino rimane fermo nella sua posizione in merito alla dichiarazione di condivisione subendo gli attacchi del sindaco, talmente sconvenienti e irrispettosi da palesare a tutti i partecipanti l'elevato grado di conflittualità ormai raggiunto tra i due.

L'esito della riunione in prefettura fa crescere ancor di più la rabbia del sindaco, il quale, con l'intento di operare per il bene di Trapani e dei suoi cittadini, decide di attivarsi energicamente per ottenere le dimissioni dalla società d'ambito dell'avv. Scontrino e così sostituirlo convenientemente. La legge non gli consente però di revocare la designazione a suo tempo fatta a Scontrino, così decide di seguire una strada "politica": far pressione su Vito Dolce, presidente della S.A.U., azienda speciale di proprietà del comune che gestisce i servizi autofiloviari urbani, per ottenere le



dimissioni di Scontrino. Il sindaco, infatti, ha il potere di revocare il presidente di quella azienda speciale e Fazio non ignora i rapporti di consolidata ed antica amicizia che legano Dolce e Scontrino; inoltre entrambi fanno parte della fazione di Forza Italia, che fa capo all'on. Maurici, e intrattengono con lo stesso stretti rapporti di amicizia (Maurici è stato anche padrino di cresima di Scontrino). Fazio non ritiene invece di rivolgersi direttamente al Maurici, perché in occasione delle elezioni del presidente della provincia del 2003 costui e il suo gruppo erano entrati in forte contrasto con il senatore D'Alì, massimo esponente del partito nella provincia, e con lo stesso sindaco Fazio, rimasto vicino alle posizioni di D'Alì.

A tal scopo, nel pomeriggio dello stesso 15 gennaio convoca Dolce nel suo ufficio e, parlando in maniera agitata e riferendosi alla condotta dello Scontrino in merito alla dichiarazione di condivisione, ribadita anche nella riunione in prefettura di quella mattina, gli intima di attivarsi per ottenere le dimissioni dello Scontrino, minacciandolo espressamente di revocargli l'incarico di presidente della S.A.U. se ciò non fosse avvenuto.

Il giorno successivo, sempre nel pomeriggio, su iniziativa del Dolce si svolge un altro incontro tra i due, nel corso del quale il sindaco, manifestamente adirato, reitera la sua richiesta minacciosa al Dolce, che attivando l'apposita funzione del suo telefonino riesce a registrare circa due minuti di quella conversazione. Dal tenore della conversazione, trascritta del consulente del p.m. prof. Agate (pagg. 14- 21 del fascicolo per il dibattimento) e ascoltata dal Collegio in camera di consiglio grazie al supporto informatico realizzato dallo stesso consulente, emerge chiaramente che:

- il sindaco ha una disistima totale per Scontrino e valuta gravemente dannosa per Trapani e i Trapanesi la sua ulteriore permanenza nella società



d'ambito ("Questo è un gran farabutto, glielo dico io, per incapacità, per inerzia, per cretinaggine e per superutilizzazione..."; "Perché non è contro di me, è contro la città di Trapani."; "Deve andare a fare in culo alla grande, perché le conseguenze che ci saranno per la città di Trapani saranno impressionanti");

- ritiene tra l'altro che non abbia alcuna reale volontà di dialogo e collaborazione con l'amministrazione comunale, che pure lo ha designato, e che addirittura tenga volutamente un atteggiamento ostruzionistico dettato da motivi "politici" e non tecnici o giuridici ("...poi vediamo se è come ragionano loro o ragiono io."); "Poi vediamo se un atto strumentale deve ripercuotersi nei confronti della mia città, dove il presidente si fa quattro riunioni con il coso e io che amministro e che ho il prezzo di amministrazione delegato... non mi informa, non mi dà nessuna informazione... e si mette pure di traverso");

- non esita a ricorrere alla minaccia di revocare al Dolce l'incarico di presidente della S.A.U. per ottenere le dimissioni dello Scontrino dall'A.T.O., esplicitando che in caso contrario avrebbe anche ininterrottamente adottato iniziative ostili per lo stesso Scontrino ("Le ribadisco quello che le ho detto l'altro giorno, le confermo al cento per cento che lei martedì mattina non sarà più presidente della S.A.U., faccia come cazzo vuole... questo si deve togliere da davanti i coglioni..."; "io sono costretto a prendermela con lei nonostante non abbia nulla contro di lei, chiaro o no? Quindi o lei... o io lunedì mattina ho le dimissioni qua davanti o lei martedì mattina... e non solo, le ho detto che non mi fermo lì, perché gli faccio un culo che se lo deve ricordare fino a quando muore..."). Subito dopo questa focosa – almeno da parte del sindaco – conversazione Dolce telefona a Scontrino avvisandolo che deve parlargli. L'incontro tra i due avviene poco dopo nello studio dell'avv. Scontrino. Dolce riferisce



all'amico i termini della conversazione avuta con il sindaco e gli fa pure ascoltare la registrazione. Scontrino rimane visibilmente sconvolto. Nella stessa giornata ha un breve colloquio con l'avv. Giovan Battista Greco, presidente di Trapani Servizi oltre che suo sincero amico. Greco gli conferma che Fazio è furibondo con lui per i contrasti insorti in merito alla vicenda A.T.O. e gli consiglia di parlarne con Maurici per "negoziare" le sue dimissioni, affinché queste non assumano un significato negativo per il prestigio e la dignità della sua persona.

L'indomani, 17/1/2004, Scontrino riferisce quanto accaduto all'on. Maurici, il quale lo lascia libero di decidere, evidenziando che l'attuale contrapposizione tra i due schieramenti all'interno del partito non gli consente un concreto intervento in suo favore. Si reca quindi a Marsala per incontrare l'ing. Zichittella, al quale, dopo averlo informato degli avvenimenti, consegna la lettera di dimissioni, già redatta e sottoscritta, da tutte le sue cariche in seno al consiglio di amministrazione della società d'ambito. Zichittella però respinge le dimissioni, addirittura strappandogli la lettera, e gli consiglia, per sottrarsi alla veemenza del sindaco Fazio, di dimettersi soltanto dalla carica di amministratore delegato, ferma restando quella di consigliere di amministrazione, in tal modo impedendo al sindaco di Trapani di designare un altro rappresentante, che verosimilmente avrebbe ostacolato l'indirizzo programmatico e gestionale stabilito dall'A.T.O. grazie alla consolidata intesa tra Scontrino e Zichittella.

Accogliendo il suggerimento di Zichittella, Scontrino il giorno successivo (domenica 18 gennaio) scrive la sua lettera di dimissioni, limitate alla carica di amministratore delegato, e il lunedì 19 gennaio la consegna personalmente al presidente Zichittella, inviandone copia per telefax anche alla sede della società.

Martedì 20 gennaio, Fazio telefona a Zichittella, dal quale apprende i limiti



delle dimissioni rassegnate dallo Scontrino.

Il 21 gennaio il sindaco firma il decreto di revoca del Dolce dalla carica di componente e presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale S.A.U. e subito lo chiama telefonicamente per comunicarglielo. In pari data scrive e fa recapitare a Scontrino una dura lettera, destinata a diventare pubblica, con la quale gli contesta il suo operato quale rappresentante di Trapani nella società d'ambito e lo invita a dimettersi anche dal consiglio di amministrazione.

Il 22 gennaio, mentre è in azienda, Dolce riceve la notifica del provvedimento di revoca.

Il 2 febbraio, dopo un nuovo incontro tra Dolce e il sindaco avvenuto intorno al 30 gennaio, Fazio emette un nuovo provvedimento di revoca, ad integrazione e conferma del precedente.

Un terzo provvedimento di revoca, ad integrazione e conferma dei due precedenti, viene adottato dal sindaco il 3 maggio 2004 (n. 59/P.II) in esito ai risultati di un'indagine amministrativa disposta dall'amministrazione comunale in ordine alla gestione dell'azienda speciale S.A.U. nel periodo 1/1/2002-31/12/2003, ma quest'ultimo provvedimento non forma oggetto di questo processo penale.

* * * * *

La condotta del Fazio appena descritta integra i contestati reati di violenza privata tentata e consumata, rispettivamente in pregiudizio di Dolce e di Scontrino, entrambi aggravati dall'essere stato il fatto commesso con abuso di poteri inerenti a una pubblica funzione e il primo anche dalla finalità teleologica rispetto al reato di cui al capo B).

E' bene a questo punto richiamare alcuni dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla fattispecie criminosa della violenza privata.



La minaccia consiste nel prospettare ad una persona un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente.

La violenza o la minaccia, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo, può essere rivolta anche contro una terza persona.

Come per tutti i reati in cui la violenza e la minaccia sono considerate quali mezzi coercitivi della volontà, non è necessario che esse siano esercitate direttamente sul soggetto passivo del reato: possono essere esercitate anche su una terza persona che sia legata al soggetto stesso da uno speciale vincolo affettivo o di solidarietà (parentela, amicizia, ecc.). In tal caso il male recato o prospettato al terzo si presenta come male anche per l'effettivo destinatario, e non è necessaria all'integrazione del reato la presenza del soggetto passivo.

Il fatto deve essere illegittimo. L'illegittimità è esclusa solo quando ricorra una specifica causa di giustificazione, in forza della quale l'agente abbia la facoltà giuridica di imporre una determinata condotta al paziente. Il fatto è sempre illegittimo quando il danno minacciato è ingiusto, con la precisazione che è ingiusto non solo il danno minacciato contra ius, ma anche quello che deriva dall'esercizio di un rimedio giuridico, quando questo venga adoperato per scopi diversi da quelli per cui è concesso dalla legge.

Nella fattispecie la coartazione esercitata dall'imputato nei confronti di Dolce, integra gli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie del reato in questione, essendosi risolta nel tentativo di coartare la libera determinazione del Dolce inducendolo ad intervenire – direttamente o attraverso il suo referente politico – sullo Scontrino affinché si dimettesse dal consiglio di amministrazione dell'A.T.O. Terra dei Fenici, sotto minaccia di un male da considerare grave sia dal punto di vista oggettivo che da quello strettamente inerente al coartato (che dalla carica di



presidente dell'azienda S.A.U. traeva l'unica fonte di reddito), e sfruttando la carica intimidatoria connessa alla propria pubblica funzione. E' appena il caso di ribadire che trattasi di tentativo – così come contestato nell'imputazione – in quanto lo stesso Dolce ha categoricamente escluso di aver in qualsiasi modo condizionato lo Scontrino nella sua decisione (foglio 119 della trascrizione dell'udienza 30/3/2005, domanda del PM: “ma lei che fa con Scontrino, prova a convincerlo?”, risposta del teste: “No, assolutamente, io a Scontrino non l'ho mai sollecitato”).

Del pari sono pacificamente ravvisabili nella condotta descritta al capo B) della rubrica di tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di violenza privata consumata, alla stregua dei principi sopra richiamati e considerato che sussiste il reato di violenza privata consumata – e non tentata – allorquando il soggetto passivo, per effetto della violenza o della minaccia, sia privato, anche momentaneamente, della sua autonoma libertà di determinazione e di azione, dalla quale derivi una condotta diversa da quella specificamente voluta dall'agente (come nel caso in esame, nel quale il sindaco Fazio mirava alla totale estromissione dello Scontrino dalla Terra dei Fenici, mentre costui, sempre per effetto della coartazione subita, ha rinunciato soltanto al ruolo di amministratore delegato della società), dato che, trattandosi di reato istantaneo, esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà venga coartata a fare, tollerare od omettere qualcosa (Cass. pen., sez. I, 13/7/1982, Prisco).

In conclusione il Fazio deve essere riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica, i quali debbono essere unificati sotto il vincolo della continuazione perché manifestamente compiuti in attuazione di un medesimo disegno criminoso.

Per effetto della nuova normativa sulla recidiva (Legge 5 dicembre 2005, n. 251), detta aggravante è applicabile solo ai delitti non colposi e sempre



che anche la precedente condanna riguardi un delitto non colposo (art. 99, comma 1, c.p., testo modificato: “Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo”).

Orbene, l'unico precedente penale dell'imputato riguarda reati contravvenzionali, sicché va esclusa l'aggravante della recidiva, erroneamente contestatagli dal PM all'udienza dibattimentale del 24/2/2006.

Per la mancanza di gravi precedenti e in considerazione dei motivi che lo hanno indotto alla commissione dei reati, il Collegio ritiene l'imputato meritevole della concessione delle attenuanti generiche, che ben possono valutarsi equivalenti alle contestate aggravanti.

In applicazione dei criteri direttivi indicati nell'art. 133 c.p., e considerato in particolar modo il grave e protratto turbamento morale causato dalle condotte illecite del colpevole alle persone offese, stimasi adeguata alla complessiva gravità dei fatti la pena di sei mesi di reclusione (pena base per la violenza privata consumata: cinque mesi, aumentata di un mese per la violenza privata tentata ex art. 81 c.p.).

La condanna alla sanzione accessoria di cui all'art. 28 c.p. e alle spese processuali segue per legge.

Ricorrono i presupposti e le condizioni di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Vanno inoltre adottate le statuizioni concernenti le parti civili specificate in dispositivo.

* * * * *

Resta da esaminare l'imputazione di abuso d'ufficio ascritta al Fazio al



capo C) della rubrica.

Il reato di abuso d'ufficio commesso mediante l'emanazione di atti amministrativi richiede, sul piano oggettivo, l'adozione di un provvedimento illegittimo per incompetenza o violazione di legge (non più per eccesso di potere) e il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale o la produzione ad altri di un danno ingiusto.

Va peraltro sottolineato che l'illegittimità che qualifica il provvedimento amministrativo come abuso non può consistere in una opinabile, ma non irragionevole, interpretazione delle fonti normative (primarie o secondarie) che ne disciplinano l'adozione, bensì nella manifesta disapplicazione della legge: solo in questo caso l'attività amministrativa può dirsi oggettivamente o formalmente <<arbitraria>>, e non anche quando essa costituisce la scelta delle possibili opzioni interpretative. Diversamente opinando, l'atto amministrativo adottato in base ad una norma di controversa interpretazione finirebbe per essere sempre illegittimo per l'interpretazione antagonista, con la conseguenza che un fondamentale requisito oggettivo del reato, qual è l'illegittimità dell'atto, finirebbe per essere desunto indebitamente, da una scelta interpretativa del giudice, il cui compito di ricostruzione del fatto e di interpretazione della norma incriminatrice non può consistere, pena la violazione del principio di stretta legalità, nella <<creazione>> degli elementi normativi della fattispecie di illiceità speciale, come l'abuso d'ufficio.

Va da sé che la legittimità dell'atto esclude sempre la sussistenza dell'abuso.

Va dunque ribadito che l'eccesso di potere come tale non rientra nel fatto tipico dell'art. 323 c.p. vigente, stante l'irrelevanza dei vizi nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo, non più specifico com'era nelle



precedenti versioni dell'art. 323, ma generico, consiste nella rappresentazione, da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva, e nella volontà di violare una norma di legge o di regolamento attinente alla funzione o servizio medesimi, oppure di non osservare un obbligo di astensione. Sin qui il dolo segue le regole generali. Ma ad integrazione del dolo, l'art. 323 esige che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia <<intenzionalmente>> procurato il vantaggio o il danno, così escludendo il dolo eventuale.

Questi essendo, secondo i vari pronunciamenti della Suprema Corte riguardanti il reato in questione, come delineato dall'ultima riforma legislativa (art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234), i limiti di giudizio imposti al giudice penale, ritiene il Collegio che nella fattispecie difettino i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.

* * * * *

I PROVVEDIMENTI DI REVOCA

Premesso che nella nozione di <<regolamenti>> rientrano anche gli statuti comunali e provinciali, data la posizione sopraordinata che gli stessi rivestono rispetto ai regolamenti degli stessi enti locali, in ordine all'accusa di abuso di ufficio formulata al capo C) viene in rilievo la asserita illegittimità dei decreti sindacali n° 4/PII del 21/1/2004 e n° 13/PII del 2/2/2004, che la prospettazione accusatoria correla alla violazione dell'art. 78, 4° comma, dello statuto comunale e dell'art. 28 dello statuto dell'azienda speciale S.A.U.

Lo statuto del comune di Trapani, approvato con la deliberazione n. 102 del 20 dicembre 2001 del commissario straordinario p.t., con riferimento all'azienda speciale S.A.U. dispone all'art. 78 "Revoca degli



amministratori dell'azienda" al comma 4, che "il presidente ed i consiglieri dell'azienda possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge, per comprovata inefficienza o per attività contrastanti con gli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale".

A sua volta lo statuto dell'azienda speciale S.A.U. dispone all'art. 6, comma 1, che "i componenti del C.d.A. rimangono in carica...in corrispondenza del mandato del Sindaco che li ha nominati e rimangono in carica sino all'insediamento dei loro successori" ed all'art. 13 che "il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco".

L'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000 dispone che "le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale", e l'art. 26, comma 2, della L.R. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 56, comma 38, della L.R. n. 6 del 3 maggio 2001, che "il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare o sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico".

A sua volta l'art. 50 D.L.vo n. 267/2000 dispone che "8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 9. tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136".

Pertanto, alla luce della normativa in materia, come sopra richiamata, può ritenersi, che in genere la revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, sia non solo discrezionale in



ordine all'an della sua adozione, ma anche in ordine al suo effettivo contenuto, nel senso che la revoca possa essere legittimamente adottata sul solo ed esclusivo presupposto del sopravvenuto venire meno del rapporto fiduciario con l'autorità che ha proceduto alla nomina, con l'unico limite, ai fini della legittimità, dell'indicazione della motivazione sottostante.

Tuttavia, l'art. 78, comma 4, dello statuto comunale, adottato con la deliberazione del Commissario straordinario del 20/12/2001 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 3 maggio 2001, nella parte in cui dispone che il presidente del C.d.A. dell'azienda possa essere revocato dal sindaco per gravi violazioni di legge, per comprovata inefficienza o per attività contrastanti con gli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, prevede una tipizzazione delle cause adducibili da parte del sindaco ai fini della revoca dell'incarico. Ne consegue che la norma ha individuato cause tassative specifiche di revoca, atteso che, con la stessa, il comune si è autolimitato ponendo un limite alla discrezionalità del sindaco in ordine alla revoca dalla nomina del presidente del C.d.A.; con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca, adottato sulla base di detta norma, non fondato su di una delle richiamate ipotesi specifiche sarebbe illegittimo.

Ciò posto, e ribaditi i limiti del giudizio penale sugli atti amministrativi, ai nostri fini è necessario accertare:

- 1) se siano manifestamente insussistenti, e perciò meramente arbitrari i motivi adottati dal sindaco nei due provvedimenti di revoca del Dolce;
- 2) se comunque, nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti di legittimità del provvedimento, il sindaco ne fosse consapevole e ciononostante abbia egualmente proceduto all'emanazione dell'atto.

Non rilevano, invece, eventuali ulteriori motivi, non esternati nella motivazione ed estranei alla causa tipica dell'atto di revoca, per cui anche



se fosse provato l'intento del sindaco di punire il Dolce per l'esito della vicenda Scontrino-A.T.O., ciò non sarebbe da solo sufficiente a configurare a suo carico il delitto di abuso di ufficio (allo stesso modo in cui non commette, per esempio, tale reato il vigile urbano che, per antipatia o altri sentimenti di avversione, palesando un eccessivo accanimento, contesta frequenti violazioni al codice della strada ad un automobilista che in effetti le abbia commesse).

Ciò posto, dunque, sotto un profilo sostanziale occorre apprezzare se il contenuto dei provvedimenti di revoca adottati il 21 gennaio e il 2 febbraio è tale da poter ritenere che il sindaco abbia esercitato la facoltà discrezionale di revoca del presidente della S.A.U. per venir meno del rapporto fiduciario per fatti o comportamenti riconducibili alle specifiche cause individuate dall'art. 78 comma 4 dello statuto comunale, senza straripare nel mero arbitrio.

A tal fine è necessario esaminare i presupposti fattuali richiamati nei due provvedimenti menzionati nel capo di imputazione.

Il decreto del 21 gennaio si basa sul mancato riscontro alle sollecitazioni del sindaco di cercare soluzioni al problema dell'equilibrio dei costi del rapporto convenzionale tra S.A.U. e comune di Erice e sulla mancata presentazione delle relazioni semestrali previste dall'art. 28 dello statuto aziendale S.A.U..

Sul primo punto va richiamata la nota n° prot. 10961/Gab del 21/11/2003 (doc. 2 della produzione difensiva), con la quale il sindaco chiede al presidente Dolce di conoscere la situazione economica dei rapporti tra azienda speciale e comune di Erice e lo invita "... ad attivarsi immediatamente affinché si pervenga ad un pareggio dei costi sopportati da codesta società per i servizi resi dal Comune di Erice con i corrispettivi da questi erogati" e conclude avvertendolo che "La presente costituisce



direttiva specifica nei confronti del Consiglio di amministrazione la cui inottemperanza comporterà le conseguenti assunzioni di responsabilità”.

Il presidente della S.A.U. replica con una nota, non protocollata né datata (doc. 3), nella quale riconosce come "sacrosanta" la richiesta di aumentare il contributo a carico del comune di Erice, pur manifestando il pericolo di refluenze negative per l'azienda in caso di radicalizzazione del contrasto e poi indica come soluzione la indizione di una conferenza di servizi innanzi al prefetto.

Il 18/12/2003 il sindaco con la nota n° 11855/Gab (doc. 4) risponde di non condividere le conclusioni esposte dal rag. Dolce nella nota prima citata, aggiunge che “è esclusiva competenza, pertanto, della S.A.U., intraprendere tutte le iniziative, anche quelle da considerarsi forti al fine di riequilibrare il rapporto intercorrente, tra costi, servizio erogato e corrispettivo a carico del Comune di Erice” e conclude ribadendo le precedenti richieste (“confermo, integralmente, il contenuto della nota del 21/11/2003 e rimango in attesa di conoscere quali sono le iniziative che nel frattempo sono state intraprese”).

E' documentalmente provato che a tale specifico sollecito il Dolce non risponde. Ed infatti nella sua nota prot. SAU n. 45 del 7/1/2004, pur espressamente qualificata come riscontro alla nota del sindaco n. 11855 del 18/12/2003, si limita a informarlo su altre diverse questioni che Fazio, cogliendo l'occasione del contatto epistolare originato dalla questione S.A.U.-comune di Erice, aveva sollevate nella medesima nota (comportamento degli autisti, dotazione di telefoni cellulari per il personale e gli amministratori, ecc.), ignorando totalmente la questione che in via prioritaria il sindaco gli aveva posto.

Neanche la relazione semestrale della S.A.U. datata 19/1/2004 affronta minimamente la questione dei rapporti S.A.U.-comune di Erice, sicché è



condivisibile l'assunto difensivo sulla sostanziale correttezza dell'addebito fatto al Dolce (pag. 30 della memoria difensiva: "anche se il provvedimento del 21/01/04 fa riferimento alla mancanza della relazione su tali rapporti, in esso è pure esplicitamente richiamata la nota n° prot. 11855/Gab del 18/12/03, recante l'invito ad attivarsi per trovare soluzioni alla esigenza, ammessa dallo stesso Rag. Dolce, di rivedere i rapporti economici tra S.A.U. e comune di Erice, ed è della elusione sostanziale di tale problematica che il Sindaco si duole."), addebito non arbitrariamente riconducibile alla "comprovata inefficienza" e che perciò è sufficiente per la legittimità formale dell'atto amministrativo. Né può intervenire sul punto una censura del giudice penale in ordine alla sufficienza o meno di tale motivazione per giustificare il venir meno della fiducia del sindaco nel presidente Dolce, perché per tale via si consentirebbe quel controllo sulla discrezionalità che con la riforma dell'art. 323 c.p. il legislatore ha voluto evitare.

Per quanto concerne il secondo presupposto del primo provvedimento di revoca, e cioè l'omessa presentazione delle relazioni sull'andamento aziendale relative all'anno 2002 e al primo semestre del 2003, è pacifico che, pur con qualche ritardo e senza la scrupolosa osservanza del termine semestrale indicato nello statuto, il Dolce aveva, quantomeno formalmente, ottemperato a tale obbligo statutario con due brevissime relazioni:

- la prima datata 28/11/2002, riguardante non un semestre dell'anno, ma l'intero 2002 fino alla data della sua redazione;
- la seconda datata 28/5/2003, riguardante i "primi mesi dell'anno 2003".

Quel che interessa in questo processo, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, è accertare se l'imputato al momento dell'adozione del provvedimento di revoca fosse o meno a conoscenza dell'esistenza di queste due relazioni.



Diversi elementi sono stati acquisiti al processo che riscontrano sul punto l'asserita buona fede del Fazio, e in primo luogo le deposizioni della teste Miceli Franca, funzionaria addetta alla segreteria del sindaco (trascrizione udienza 25/11/2005, pagg. 6-8), e della teste Bizzi Cinzia, portavoce del sindaco (trascrizione stessa udienza, pag. 66).

La prima ha riferito che richiesta più volte dal sindaco di ricercare le relazioni semestrali della S.A.U., non le rinvenne e in tal senso gli riferì, e quando in sede di sequestro la polizia ritrovò agli atti del gabinetto del sindaco una delle relazioni (quella del 28/5/2003), ella si allarmò perché si rese conto che almeno una di esse era nel carteggio conservato dall'ufficio.

Non è emerso al dibattimento alcun valido elemento che possa sminuire l'attendibilità della teste, la quale ha fornito plausibili spiegazioni su come mai, pur essendo tra gli atti riguardanti la S.A.U. custoditi nell'ufficio di gabinetto del sindaco e avendola quindi vista, non si fosse resa conto che la nota datata 28/5/2003 era proprio una delle relazioni richieste dal sindaco, ove si consideri che si tratta di un unico foglio che l'ispettore della polizia di stato Rinaudo, che ha eseguito il sequestro, ha potuto individuare, tra le tante carte esaminate, senza eccessive difficoltà perché gli era stato mostrato precedentemente (trascrizione udienza 27/5/2005 pag. 38).

La seconda ha riferito che anche a lei il sindaco palesò, prima che sorgesse il contrasto con l'avv. Scontrino, il convincimento che la S.A.U. non avesse mai presentato le relazioni semestrali.

La stessa dott.ssa Volante, teste che ha avuto forti contrasti con il sindaco a causa delle sue mansioni di dirigente comunale e non è perciò minimamente sospettabile di compiacenza, ha riferito che quando lei parlò con Fazio della relazione del 28/11/2002, questi trasalì.

Inoltre il convincimento del Fazio circa la mancanza delle relazioni



semestrali e la legittimità del suo provvedimento di revoca trova ulteriori conferme nelle dichiarazioni testimoniali dell'avv. Nicola Messina e dello stesso Dolce.

Il primo ha riferito che allorché ebbe a parlare con Fazio della revoca chiedendogli se ne fosse certo, costui gli rispose di esserne “certissimo” e che il suo provvedimento era fondato su “gravi irregolarità gestionali riscontrate”.

Il secondo, riferendosi all'incontro avuto con Fazio intorno al 30 gennaio 2004, ha tra l'altro confermato che il sindaco continuava a sostenere la mancanza delle relazioni semestrali e sospettava che le stesse fossero state acquisite agli atti del comune successivamente, mediante tardive annotazioni sul registro di protocollo (in effetti è documentalmente provato che tale registro presenta diversi spazi vuoti, non utilizzati, sebbene contrassegnati dal numero progressivo di protocollo).

Sempre in ordine all'elemento soggettivo del reato di abuso, va rilevato che l'ipotesi sostenuta dall'accusa, secondo cui successivamente all'emanazione del primo provvedimento di revoca Fazio manifestò la disponibilità a reintegrare il Dolce qualora Scontrino si fosse dimesso – circostanza questa che smentirebbe l'assunto dell'imputato di avere agito nella assoluta convinzione della legittimità dei motivi posti a base del provvedimento – non ha trovato in dibattimento alcun concreto appiglio, non essendo stata confermata né dal Messina né dal Vento, entrambi già assessori della giunta Fazio (in particolare il teste Vento ha riferito che Fazio gli manifestò la disponibilità a reintegrare il Dolce solo prima che il provvedimento di revoca, che comunque era nell'aria, fosse ufficializzato), né infine dal Dolce, al quale Fazio, nell'incontro avvenuto tra il primo e il secondo provvedimento di revoca (intorno al 30 gennaio), non prospetta in alcun modo una possibilità di annullamento in autotutela del suo



provvedimento collegata ad un ripensamento dell'avv. Scontrino.

A questo punto è di palmare evidenza che anche il secondo atto amministrativo di revoca non presenta profili di illegittimità formale ravvisabili dal giudice penale.

L'atto di revoca del 2/2/2004 richiama molteplici addebiti mossi al Dolce.

Il primo è la iniziativa giudiziaria promossa contro la S.A.U. da numerosi lavoratori interinali.

Dalla sentenza che ha definito il relativo giudizio (doc. 7) risulta che i ricorsi erano stati depositati in data 8/1/2004 e dalla nota S.A.U. del 5/11/2003 (doc.7) risulta che in quella data era stata notificata la richiesta di tentativo di conciliazione.

Nella relazione del 19/1/0204 alla questione, le cui refluenze economiche per l'azienda e quindi per il Comune potevano essere notevoli, non vi è alcuna menzione.

Il secondo è la vicenda processuale che aveva visto la S.A.U. condannata per condotta antisindacale per il trasferimento illegittimo del dirigente sindacale Ferro. Anche di tale vicenda nulla è detto nella relazione del 19/1/2004.

Il terzo è la contestazione di una gestione del ruolo aziendale da parte del rag. Dolce volto più alla promozione della sua persona piuttosto che all'efficienza della azienda.

In proposito è sufficiente richiamare la deposizione del teste Riccardo Saluto sulle spese fatte dal rag. Dolce per l'acquisto di piante natalizie, per alberghi di lusso in occasione delle trasferte, per progetti grafici di cartoline natalizie, per spese pubblicitarie e quanto riferito dalla teste Bizzi a proposito della propensione del rag. Dolce a veicolare come iniziative proprie, attività invece pagate con le risorse comunali.

A tale contestazione si collega anche la mai avvenuta nomina del vice



presidente della S.A.U..

Il quarto è la verificata irregolarità delle modalità di tenuta del registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nella istruttoria dibattimentale è stato confermato che il procedimento di formazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di conservazione e registrazione delle stesse e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio non garantiva pienamente la immodificabilità e l'inalterabilità della volontà dell'organo collegiale dell'azienda.

Sul punto la deposizione del teste Saluto (trascrizioni udienze 13 e 27/6/2005) offre piena chiarezza, poiché è emerso:

- che i consiglieri firmavano unicamente il frontespizio della proposta di deliberazione, mentre nessuna firma da parte degli stessi era apposta dopo il deliberato;
- che le altre pagine della proposta non erano unite da timbri di congiunzione;
- che la verbalizzazione era estremamente approssimativa (tanto che quando i consiglieri riesaminarono i verbali delle sedute successive all'ultima regolarmente registrata, per convalidare le deliberazioni adottate e non registrate, non trovarono traccia delle discussioni che si erano svolte tra di essi);
- che il testo delle decisioni assunte era solo memorizzato in un computer, ma dal dicembre del 2002 non si provvedeva alla loro trascrizione nell'apposito registro legalmente vidimato.

Inoltre, il secondo provvedimento di revoca ritorna sulla questione delle relazioni semestrali, nelle more portate a conoscenza del sindaco, assumendo che le scarse relazioni presentate erano prive di contenuto sostanziale, elaborate con formula ripetitiva e prive della indicazione di fatti importanti per la gestione aziendale, inidonee in concreto alla



funzione loro propria di permettere una verifica dell'andamento gestionale dell'azienda speciale, al punto da poter essere fondatamente qualificate come "atti di ossequio formale alle previsioni statutarie".

Invero, il semplice raffronto del testo delle tre relazioni evidenzia come le stesse, oltre ad essere molto brevi e non approfondite, siano molto simili e per alcune parti del tutto identiche.

Ebbene tutti questi fatti sono idonei ad escludere che il venir meno del rapporto fiduciario tra il sindaco di Trapani e il rag. Vito Dolce sia frutto di arbitrio e di pretestuosa strumentalità, ed a legittimare, invece, una scelta discrezionale, sia pure nella cornice segnata dal 4° comma dell'art. 78 dello statuto comunale, poiché sono in grado di costituire violazioni dello statuto aziendale S.A.U. (art. 10 per le deliberazioni del C.di.A. e art. 14 per la nomina del vicepresidente) o manifesta inefficienza, come statuito dal tribunale amministrativo regionale di Palermo nella sentenza n° 376/05 del 14/3/2005 (doc. 54 della produzione della difesa).

Tale scelta discrezionale, poi, può essere censurata o meno sotto profili propri del diritto processuale amministrativo, ma che esulano dall'ambito della violazione di legge o regolamento che soltanto può configurare l'abuso di ufficio.

Relativamente all'imputazione di cui al capo C), s'impone pertanto l'assoluzione del Fazio con la formula di rito.

Può indicarsi in novanta giorni il termine per il deposito della presente sentenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli articoli di legge in rubrica, 62-bis, 69, 81 c.p., 533 e 535 c.p.p., dichiara FAZIO Girolamo colpevole dei delitti di violenza privata tentata e consumata a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse gli le circostanze



attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti ed esclusa la recidiva contestata all'udienza del 24 febbraio 2006, lo condanna alla pena di sei mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e 31 c.p., dichiara il FAZIO interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno.

Visti gli artt. 163 e ss. c.p., ordina sospendersi l'esecuzione delle pene come sopra inflitte per cinque anni alle condizioni di legge.


Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna FAZIO Girolamo al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede davanti al competente Giudice civile – in favore di DOLCE Vito e SCONTRINO Vincenzo, nonché al pagamento a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva in favore del DOLCE della somma di euro 5.000,00 e in favore dello SCONTRINO della somma di euro 7.500,00 ed ancora al pagamento delle spese di costituzione delle stesse parti civili che liquida in complessivi euro 10.881,00, compreso il rimborso forfetario sulle spese generali nella misura del 12,50%, oltre euro 575,00 a titolo di indennità chilometrica, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve FAZIO Girolamo dall'imputazione di abuso d'ufficio ascrittagli al capo C) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Erice (locali del tribunale di Trapani annessi alla casa circondariale) il 7 marzo 2006.


Il presidente estensore



TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE PENALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trapani, il 7-9-2006



IL CANCELLIERE RESPONSABILE
CANCELLERIA GAS
(Dott. Gaspare Solina)